Anno 1872. **Roma - Venerdì, 17 Maggio** **Num. 137.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello; numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 822 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 10 maggio corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Caprino, n. 59;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Caprino, n. 59, è convocato pel giorno 9 giugno prossimo affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha, nelle infraindicate udienze, fatte le seguenti disposizioni:

In udienza dell'11 aprile 1872:

Bianchi cav. Giuseppe, colonnello direttore della fonderia di Napoli, esonerato dalla carica ora detta e contemporaneamente nominato comandante l'8° reggimento d'artiglieria;

Negri della Torre conte Ferdinando, colonnello direttore territoriale d'artiglieria di Capua, esonerato dalla carica ora detta e contemporaneamente nominato comandante il 10° reggimento d'artiglieria;

Jovane cav. Luigi, luogotenente colonnello di artiglieria, nominato direttore territoriale d'artiglieria di Capua;

Beltrami cav. Carlo Luigi, luogotenente colonnello d'artiglieria, nominato direttore della fonderia di Napoli.

In udienza del 4 maggio 1872:

Bestente Giuseppe, luogotenente nell'arma di artiglieria in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nell'arma stessa.

Elenco di disposizioni fatte nel personale degli archivi e delle camere notarili coi decreti di cui infra:

Con decreti Minist. del 24 aprile 1872:

Lipari Vincenzo, ufficiale di seconda classe nell'archivio notarile di Avellino, promosso alla 1ª classe nello stesso archivio notarile;

Spagnuolo Eugenio, alunno nell'archivio notarile di Avellino, nominato ufficiale di 2ª classe nello stesso archivio notarile.

Con decreto Minist. del 25 aprile 1872:

Lori Antonio, scrittore nell'archivio notarile di Cremona, collocato in aspettativa per un anno per motivi di famiglia.

Con RR. decreti del 28 aprile 1872:

Saponara Antonio, notaio residente a Vaglio di Basilicata, confermato componente della Camera notarile di Potenza pel biennio 1872 e 1873;

Ricciuti Gerardo,

Sasso Rocco, notai residenti a Potenza, nominati componenti della Camera notarile di Potenza pel biennio 1872 e 1873.

Con Minist. decreto del 29 aprile 1872:

Storino Vincenzo, bidello soprannumerario nell'archivio notarile di Santa Maria Capua Vetere, nominato ufficiale soprannumerario nell'archivio stesso.

Con decreto Minist. del 10 maggio 1872:

Carassiti Lorenzo, notaio a Bondeno, nominato archivista dell'archivio notarile di Bondeno.

Regolamento *per l'applicazione della legge fondamentale sulla leva marittima in data* 18 *agosto* 1871.

(*Continuazione* — Vedi i num. 135 e 136)

Art. 99. Gl'inscritti che non furono ammessi ad estrarre perchè sorteggiati in leve precedenti, se vengono arruolati, devono seguire la sorte del numero loro toccato nella leva in cui estrassero e far parte del primo o del secondo contingente della leva dell'anno in cui sono arruolati, secondochè il loro numero sia stato superiore o no a quello che per la loro classe fu dichiarato primo nel ruolo del secondo contingente, senza tener conto del numero che abbia segnato il distacco dei due contingenti nella leva per conto della quale sono stati arruolati.

Art. 100. I renitenti, qualunque sia la loro classe o la leva in cui furono dichiarati tali, allorchè vengono arruolati, sono considerati appartenere alla leva dell'anno in cui l'arruolamento ha luogo, ancorchè non sia stata ancora definitivamente chiusa, giusta l'articolo 50 della legge, la leva dell'anno precedente; cosicchè gli arruolati dal 1° gennaio al 31 dicembre d'uno stesso anno appartengono tutti ad una stessa leva.

Pertanto al principio delle operazioni per lo esame degl'inscritti, i renitenti arruolati dal 1° di gennaio fino a quel tempo sono riportati in aggiunta sopra le liste della leva in corso. Sulle due liste il Consiglio autentica con la sua firma queste nuove iscrizioni. Esso pratica altrettanto pei renitenti di precedenti leve che nel corso delle operazioni di una leva vengano arruolati.

Art. 101. L'assegnazione al primo od al secondo contingente dei renitenti arruolati, siano essi stati condannati od assolti, dipende dal numero toccato loro in sorte nella leva in cui hanno estratto, secondochè quel numero, alla chiusura delle operazioni di quella leva, risultò nella categoria dei numeri alti o dei numeri bassi.

Quelli che devono appartenere al primo contingente sono diretti al corpo per prestarvi il servizio effettivo che la legge impone agl'inscritti del primo contingente; quelli che devono appartenere al secondo sono avviati al corpo se il secondo contingente della leva in corso debba pure recarvisi.

Art. 102 (*Art.* 48 *e* 50 *della legge*).—Alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo alla chiamata, dopo eseguite le operazioni complementari e regolata la posizione di ogni inscritto, suppliti quelli che furono riformati presso il corpo o rimandati ad altre leve, e richiamati dal corpo quelli che fossero risultati in eccedenza, il Consiglio dichiarerà chiusa la leva e specificherà a qual numero siasi arrestata la designazione del primo contingente, e questo numero sarà quello toccato in sorte all'inscritto avente il numero più alto tra quelli che hanno formato il detto contingente.

Gl'inscritti aventi numero maggiore, se debbano essere arruolati, saranno definitivamente ascritti al secondo contingente.

Art. 103 (*Art.* 50 *della legge*). — Un rapporto generale e particolarizzato sulla leva eseguitasi dovrà essere trasmesso al principio di febbraio al Ministero insieme con un quadro riepilogativo delle operazioni per ciascun compartimento marittimo.

Art. 104 (*Art.* 47 *della legge*). — I coscritti di un compartimento marittimo e d'una stessa leva saranno tutti assegnati ad uno stesso dipartimento ed avviati alla divisione del Corpo Reale Equipaggi che vi ha sede.

Art. 105 (*Art.* 47 *della legge*). — Per avere in una stessa divisione individui di diverse provenienze e nelle proporzioni indicate dai bisogni del servizio, il Ministero designerà, in occasione di ogni leva, per ciascun compartimento marittimo la divisione del Corpo Reale Equipaggi a cui dovranno essere assegnati gli uomini tanto del primo quanto del secondo contingente.

Art. 106 (*Art.* 47 *della legge*). — Il capitano di porto rilascia a ciascun arruolato che debba raggiungere le insegne l'ordine di presentarsi alla divisione del Corpo Reale Equipaggi a cui è destinato. Nell'ordine è assegnato il termine alla presentazione, è fissato l'itinerario, ed, a seconda delle distanze o dei mezzi di comunicazione, anche le tappe; vi sono inoltre indicate le indennità di via pagate e le richieste di trasporto per terra o per mare di cui il coscritto fosse stato munito.

Per le indennità di via e di soggiorno in marcia si seguiranno le tariffe delle competenze del Corpo Reale Equipaggi e quelle pei trasporti per terra e per mare dei militari della R. marina ed i regolamenti relativi a questi servizi.

Art. 107. — I coscritti della leva di mare non potendo essere arruolati tutti contemporaneamente, ma di mano in mano che si presentano al Consiglio di leva entro i termini vari che loro assegna la legge, sono considerati come viaggianti isolatamente allorchè si recano al corpo.

Art. 108. — Quando abbia luogo l'avviamento al corpo di un inscritto stato condannato per infrazione alla legge sulla leva, ed in generale quando sorga qualche dubbio sulle intenzioni dell'inscritto arruolato, si dovrà dare avviso all'arma dei carabinieri dell'ordinata partenza, affinchè l'inscritto possa essere sorvegliato.

Art. 109. — Il capitano di porto potrà concedere una dilazione, per tempo determinato, a raggiungere le insegne a quelli che, dopo l'arruolamento e l'ordine di marciare, risultassero nella condizione di non potersi mettere in viaggio per malattia. Potrà anche ordinarne la cura in un ospedale. I coscritti comproveranno la loro impossibilità alla partenza per mezzo di un'attestazione medica cerziorata dal sindaco, la quale accenni in qual tempo presumibilmente potranno mettersi in viaggio.

Nel caso che la malattia si protraesse oltre la proroga accordata, potranno essere concesse nuove dilazioni in base ad ulteriori attestazioni.

Art. 110. — Il capitano di porto, ogniqualvolta abbia proceduto all'arruolamento d'inscritti assegnati al primo contingente, spedirà l'estratto del registro d'arruolamento al comando della divisione a cui sono avviati gli individui arruolati.

La spedizione avrà luogo nel giorno stesso dell'arruolamento.

Quando fossero accordate proroghe alla presentazione, il capitano del porto ne darà pronto avviso al corpo per le occorrenti annotazioni sullo estratto del registro d'arruolamento.

Art. 111. — Il coscritto, che nel viaggio per recarsi al corpo cade ammalato, dev'essere accolto e curato in un ospedale militare, od in mancanza o troppa lontananza di ospedali militari, in un ospedale civile.

Art. 112. — L'autorità marittima locale, accertatasi della malattia mediante visita medica, provvederà al ricovero, facendone richiesta alla direzione dell'ospedale, e fornirà all'occorrenza i mezzi di trasporto.

Le spese saranno rimborsate a norma dei regolamenti circa il trattamento e ricovero dei militari infermi e dei regolamenti di amministrazione e contabilità.

Se nel luogo ove cade ammalato il coscritto non esistesse ufficio di porto, o fosse così discosto da non potervisi sollecitamente ricorrere, provvederà il sindaco.

L'invito alla direzione dell' ospedale sarà scritto appiè del certificato medico.

Art. 113. — Chi avrà disposto pel ricovero all'ospedale ne darà pronto avviso alla capitaneria di porto del compartimento a cui appartiene il coscritto.

Art. 114. — Appena il militare sia in grado di viaggiare, l'autorità che lo ha fatto ricoverare segnerà sul foglio di via il tempo passato all'ospedale e l'ordine di rimettersi tosto in marcia.

L'uscita dall'ospedale sarà notificata alla capitaneria di porto, la quale ne ragguaglierà il comandante della divisione del corpo a cui il coscritto è destinato.

Art. 115. — Nel caso di decesso dell'infermo ricoverato, l'amministrazione dell'ospedale trasmetterà copia dell'atto di morte alla capitaneria, la quale provvederà pel passaggio al primo contingente di un inscritto del secondo se il defunto faceva parte del primo.

Per cura del sindaco sarà trasmesso l'atto alla capitaneria di porto se la morte di un coscritto avvenga fuori dell'ospedale.

Art. 116. — Se durante una proroga alla partenza, ottenuta per causa di malattia, sorga la presunzione che taluno siasi mutilato volontariamente o procacciate infermità temporanee o permanenti per esimersi dal servizio militare, il capitano del porto dovrà subito informarne il comandante della divisione del corpo a cui l'individuo è destinato, e se la natura del male non impedisca la partenza, sarà fatta cessare la proroga e dato avviso all'arma dei Reali carabinieri affinchè operi la traduzione al corpo dell'arruolato se egli non vi si rechi secondo l'ordine avuto. Se la natura dell'infermità così richiegga, sarà fatto ricoverare per la cura in un ospedale militare od in un ospedale civile.

Qualora il sospetto di mutilazione volontaria o d'infermità procurate insorga all'arrivo al corpo, si farà luogo al passaggio all'ospedale per la cura che apparisca necessaria.

In entrambi i casi l'uomo su cui cadono i sospetti sarà ritenuto in carcere in via disciplinare, oppure consegnato in caserma, secondo la gravità degli indizi che si abbiano, e si provocherà la formazione del processo.

Art. 117. — Intervenuta la decisione del tribunale militare, e scontata la pena nel caso di condanna, si procederà alla rassegna speciale per conoscere se sia il caso di rimando o di prosecuzione della ferma.

Art. 118 (*Art.* 127 *della legge*). — I comandanti delle divisioni del Corpo Reale Equipaggi, mediante elenchi nominativi, faranno conoscere ai capitani di porto lo arrivo degli uomini e la dichiarazione di diserzione per quelli che non si fossero presentati dopo cinque giorni dalla scadenza del termine imposto dall'ordine di marcia.

La dichiarazione di diserzione di quelli che non si presentano al corpo pel giorno prefisso è notata sullo estratto del registro d'arruolamento.

Sul registro degli arruolati i capitani di porto, colla scorta degli elenchi suddetti, faranno nota dello arrivo dei coscritti al corpo, della diserzione, della successiva presentazione o dello arresto.

Art. 119. — L'estratto del registro d'arruolamento degli uomini del secondo contingente non sarà trasmesso alle divisioni del corpo che alla chiusura delle operazioni di leva.

Se però il secondo contingente fosse chiamato sotto le armi durante le operazioni della leva, si dovranno seguire nella trasmissione degli estratti del secondo registro le norme impartite per la trasmissione degli estratti dell'altro.

Art. 120. — Immediatamente dopo lo arrivo degli uomini al corpo il comandante si accerterà della loro identità personale mediante opportune interrogazioni e confronti coi contrassegni dei fogli di arruolamento e di marcia.

Quindi i coscritti saranno portati sui registri matricolari.

Art. 121. — La matricola è formata anche per gli uomini che non abbiano raggiunto le insegne, purchè risultino dagli estratti del registro di arruolamento.

Art. 122. — Gli uomini del secondo contingente sono descritti sopra una matricola speciale.

Art. 123. — Il capitano di porto, venendo a conoscere che qualche coscritto non abbia obbedito all'ordine di partenza, dovrà far procedere al suo arresto e traduzione al corpo ancorchè per parte del comandante non sia stato dichiarato disertore.

Art. 124. — Se la presentazione ha luogo entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato, il coscritto sarà punito in via disciplinare quando non possa addurre valida scusa del ritardo.

Art. 125. — Presso ogni capitaneria di porto sarà tenuto un registro dei militari del Corpo Reale Equipaggi ascritti al compartimento, i quali siansi resi disertori.

L'avviso dslla diserzione, dello arresto o della spontanea presentazione, che sarà dato dai comandanti delle divisioni, servirà per tenere in ordine il registro del compartimento.

Per questi avvisi serviranno gli elenchi di cui all'articolo 118, spediti in corrispondenza coi singoli estratti dei registri d'arruolamento.

Le notizie per fatti posteriori allo invio di questi elenchi si trasmetteranno con note speciali.

Art. 126. — Il registro dei disertori per ogni compartimento sarà diviso secondo le lettere dell'alfabeto e sarà continuativo infino a che, dopo un certo numero d'anni, si renda necessaria la sua rinnovazione.

Art. 127. — I capitani di porto, per mezzo dei loro dipendenti, degli uffici comunali e della forza pubblica, coopereranno allo scoprimento ed all'arresto dei disertori.

Capo V. — *Delle riforme.*

Art. 128 (*Art.* 51 *della legge*). — Tanto nelle riforme presso i Consigli di leva quanto nelle rassegne di rimando presso il corpo, ed in tutti i casi in cui si debba statuire sull'inabilità al servizio militare, servirà di norma l'elenco delle infermità e imperfezioni fisiche annesso al presente regolamento col *visto* del Ministro della Marina.

Per l'esatta applicazione di questo elenco si terrà conto delle istruzioni del Consiglio superiore militare di sanità.

Art. 129 (*Art.* 18 *e* 51 *della legge*). — Gl'inscritti che non abbiano provato diritti ad esenzione sono sottoposti a visita personale davanti al Consiglio di leva assistito da un medico-chirurgo, in un luogo appartato, ove per altro sarà consentito dal presidente l'ingresso ai sindaci, ai segretari comunali, ai padri o tutori degl'inscritti e ad ogni altra persona che contrastasse la sussistenza di allegate infermità.

Art. 130 (*Art.* 18 *della legge*). — I medici-chirurghi chiamati come periti saranno scelti dal presidente ogni qualvolta occorra l'esame d'inscritti. Dovranno preferibilmente essere chiamati medici militari, oppure quelli addetti ad ospedali civili.

L'invito ai periti sanitari d'intervenire al Consiglio di leva dev'essere mantenuto segreto.

Art. 131. — Il presidente ad ogni seduta farà conoscere ai periti sanitari il disposto dell'articolo 134 della legge.

Art. 132. — Innanzi che il perito abbia emesso il suo giudizio, i singoli componenti il Consiglio si asterranno dallo esprimere la propria opinione.

Art. 133. — Il parere del perito sarà ragionato e tale da permettere al Consiglio di formarsi un giusto criterio sulla idoneità o non idoneità dell'inscritto al servizio militare.

Il parere sarà dato per iscritto quando concluda per la riforma ed in ogni caso in cui il presidente lo stimi necessario.

Il Consiglio non è vincolato dal parere del perito sanitario, ma lo richiama nella sua deliberazione.

Art. 134. — Le mediche attestazioni od altri documenti prodotti da inscritti per comprovare l'esistenza d'infermità non possono esser letti dai periti, nè debbono essere, se non con la massima riserva, presi in considerazione dal Consiglio, tranne però gli atti di notorietà di cui all'articolo seguente.

Art. 135. — Le malattie o difetti di facile simulazione dovranno essere comprovati non solo con le avvertenze da usarsi per le infermità e i difetti in genere, ma anche per mezzo di atti di notorietà rilasciati dalle Giunte municipali e con la testimonianza degli astanti.

Art. 136. — L'inscritto che prima del suo concorso alla leva sia stato militare ed abbia ottenuto congedo di rimando non sarà riformato dal Consiglio di leva se non concorrano in lui e siano dimostrate le cause che danno luogo alla riforma degl'inscritti di leva.

Art. 137. — Gl'inscritti che alla pubblicazione della leva si trovassero in un compartimento molto distante dal proprio, e quelli che vi giungessero provenienti dalla navigazione, possono ottenere dal Ministero l'autorizzazione di essere visitati dal Consiglio di leva del compartimento in cui si trovano, a scopo di conseguire la riforma.

La domanda dei primi dovrà essere presentata al capitano del porto di questo compartimento innanzi al giorno fissato dal manifesto di leva per l'esame degl'inscritti: quella dei secondi dovrà esserlo entro cinque giorni dall'approdo.

Art. 138. — La facoltà che il Ministero accorda è da esso partecipata ai due capitani di porto. Quello del compartimento a cui appartiene l'inscritto rimetterà subito all'altro capitano di porto l'estratto della lista di leva, accompagnandolo, per quanto possa, di indicazioni atte a prevenire sostituzioni fraudolenti di persone.

Art. 139. — L'inscritto dovrà presentarsi munito del proprio libretto di matricola al Consiglio di leva presso cui fu autorizzato a farsi visitare nel giorno che gli sarà intimato dal capitano di porto. Il Consiglio si accerterà, nei modi che crederà migliori, della identità personale.

Art. 140. — Il Consiglio che ha proceduto alla visita emette soltanto parere sull'accoglimento o sulla rejezione della domanda di riforma, e lo comunica all'altro Consiglio per mezzo del presidente.

Art. 141. — Qualora la visita per qualsivoglia causa non abbia avuto luogo ne sarà avvertito il Consiglio del compartimento a cui appartiene l'inscritto, e si riterrà come non avvenuta l'autorizzazione ministeriale.

Art. 142 (*Art.* 17 *della legge*). — Il solo Consiglio del compartimento a cui appartiene l'inscritto visitato per delegazione è competente a pronunciarne la riforma, come ha diritto di richiamarlo per sottoporlo alla visita diretta.

Art. 143. — Riconosciuta l'idoneità dal Consiglio che ha proceduto alla visita per delegazione, l'inscritto potrà essere arruolato dal capitano di porto del compartimento ove si trova, se non preferisca di presentarsi al Consiglio di leva del proprio compartimento.

Art. 144. — I motivi che siano per dar luogo alla riforma di un inscritto devono dal segretario del Consiglio essere fatti palesi all'adunanza, cosicchè gli astanti possano, occorrendo, essere ammessi a fare osservazioni.

Art. 145 (*Art.* 52 *della legge*). — Nei casi di rinvio ad altra leva, si avvertirà che la nuova visita non segua prima che siano trascorsi almeno dieci mesi dal giorno del rinvio.

Art. 146 (*Art.* 53 *della legge*). — Ordinandosi dal Consiglio l'osservazione in un ospedale militare, il segretario, col concorso del perito, stenderà una relazione, la quale, approvata dal Consiglio, sarà trasmessa al direttore dell'ospedale.

L'inscritto sarà, ove occorra, munito di foglio e indennità di via e dei mezzi di trasporto.

Terminata l'osservazione o la cura, il direttore dell'ospedale ne farà conoscere l'esito al Consiglio di leva per mezzo del capitano di porto trasmettendogli apposita relazione dei medici.

Art. 147. — Nessun iscritto può essere assoggettato ad operazione cruenta al fine di renderlo idoneo al servizio militare, senza che egli stesso vi acconsenta.

Art. 148. — A tutti gl'inscritti riformati sarà rilasciata la dichiarazione di riforma.

Art. 149. — Il giorno stesso dell'arrivo al corpo od il giorno successivo i nuovi arrivati saranno passati in rivista dal comandante della divisione con l'assistenza di un medico addetto al corpo per accertare se siano idonei al servizio.

Art. 150. — Qualora il comandante del corpo dopo la passata rivista abbia ragione di dubitare della idoneità di alcuni fra i visitati, proporrà al comandante in capo del dipartimento di sottoporli a rassegna speciale di rimando. La proposta sarà corredata della dichiarazione del medico che ha assistito alla rivista.

Questi uomini non saranno forniti del corredo militare in fino a che la loro idoneità non sia accertata.

Art. 151. — Il comandante in capo, ricevute le proposte, procederà alla rassegna facendo visitare accuratamente gli uomini in sua presenza da due ufficiali sanitari, i quali non saranno chiamati a procedere alla visita simultaneamente, ma bensì uno dopo l'altro, e separatamente redigeranno il loro parere.

Non potranno assistere alla rassegna il comandante del corpo proponente e l'ufficiale sanitario che visitò i coscritti all'arrivo.

Art. 152. — Il comandante in capo potrà delegare a rappresentarlo come rassegnatore un ufficiale ammiraglio del dipartimento, od, in mancanza di un ufficiale ammiraglio, un capitano di vascello.

Art. 153. — Se, o pel discorde avviso dei periti, o per altra cagione, l'attitudine al servizio di un rassegnato resti ancora dubbia, l'ufficiale rassegnatore lo manderà in osservazione all'ospedale. Avutasi la relazione del direttore dello stabilimento, si procederà a nuova rassegna.

Art. 154. — Compiuta una rassegna speciale, sarà trasmesso al Ministero l'elenco in doppio esemplare dei coscritti riconosciuti inabili. Il Ministero deciderà sulle proposte di congedo di rimando.

Per accertare che il congedando sia lo stesso inscritto che fu arruolato dal capitano di porto, il Ministero potrà determinare che il congedo gli sia consegnato dalla capitaneria dopo constatata, se occorre anche davanti al Consiglio di leva, l'identità di persona.

Art. 155. — Ai coscritti sottoposti a rassegna speciale subito dopo la prima visita all'arrivo al corpo non sarà conteggiato l'assegno di primo corredo se non dopo comprovata l'idoneità nella rassegna.

Art. 156. - A tutti i rimandati saranno concessi i mezzi di trasporto e le indennità di via e di soggiorno in marcia, per rendersi alle case loro, come pei militari che vanno in congedo illimitato.

Art. 157. — Non meno di due volte all'anno i comandanti in capo procederanno, o faranno procedere per delegazione come è detto all'articolo 152 a rassegne ordinarie della bassa forza del Corpo Reale Equipaggi.

I modi da tenersi saranno quei medesimi che il presente regolamento ha indicato agli articoli 151, 153 e 154 per le rassegne speciali.

Art. 158. — I comandanti delle divisioni del Corpo Reale Equipaggi faranno pigliar nota dei militari a riguardo dei quali sorga qualche dubbio circa l'idoneità a continuare nel servizio attivo, e di quelli che avessero allegato infermità o chiesto di essere rimandati dal corpo.

Gli ufficiali sanitari ogni qualvolta si accorgano dell'esistenza d'infermità esimenti dal servizio, o semplicemente ne abbiano sentore, sono in obbligo di dare in nota al comandante del orpo i militari a cui si riferiscono le loro osservazioni, affinchè il loro nome sia segnato fra i primi rassegnandi.

Art. 159. — Le rassegne ordinarie avranno luogo preferibilmente allorchè siano imminenti l'armamento di squadre o divisioni navali, o lo scambio degli equipaggi di navi armate.

Vi si procederà inoltre quando dai rapporti del comandante della divisione del corpo si conosca esistere un numero abbastanza considerevole di uomini di dubbia idoneità al servizio, ovvero quando il grado delle infermità di alcuni fra essi consigli di non ritardare la rassegna e di liberare il corpo dagli elementi inutili.

Art. 160. — A seconda delle circostanze il comandante in capo si farà presentare non solo gli uomini posti in nota come all'articolo 158, che si trovino a terra, ma qualunque altro individuo del corpo, e potrà anche ordinare che la

rassegna sia generale, dispensandone però quelli che siano stati passati in rassegna da poco tempo.

Art. 161. — I comandanti in capo di dipartimento possono procedere a rassegna di rimando di militari qualunque sia la divisione del Corpo Equipaggi a cui appartengano, facendone però avvertire il comandante della divisione per mezzo del comandante in capo del rispettivo dipartimento.

Art. 162. — Essi hanno facoltà di delegare alla rassegna i comandanti dei distretti militari quando si tratti di uomini loro dipendenti lontani dalle sedi dipartimentali.

Art. 163. — L'ufficiale rassegnatore proporrà, a seconda dei casi e delle circostanze:

a) Congedi di rimando con la restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo;

b) Congedi di rimando col condono dello assegno di primo corredo;

c) Congedi di rimando con gratificazione;

d) Licenze straordinarie di convalescenza, od anticipazione del congedo illimitato quando il militare non dovesse rimanere sotto le armi più di un anno.

Art. 164. — Per la restituzione delle quote, che si considerano come non guadagnate, dello assegno di primo corredo, e pel condono delle dette quote si seguiranno, fino all'emanazione d'un regolamento di amministrazione e contabilità del Corpo Reale Equipaggi, le istruzioni dettate dal Ministero della Marina il 14 luglio 1865.

Art. 165. — La gratificazione potrà essere proposta a favore dei militari resi inabili per cause indipendenti dal servizio, quando contino più di dieci anni di servizio e non ne abbiano ancora i diciotto che danno diritto alla pensione di riforma secondo la legge 11 luglio 1852.

La proposta di gratificazione sarà contenuta entro i limiti di un semestre di paga.

Art. 166. — Come per le rassegne speciali, spetta al Ministero di decidere sulle proposte di congedi, di condoni, di gratificazioni e di licenze in conseguenza delle rassegne ordinarie.

Art. 167. — Le proposte per far cessare dal servizio militare gli uomini che possono aver diritto alla pensione di ritiro od alla pensione di riforma in applicazione delle leggi 20 giugno 1851, 26 marzo 1865 e 11 luglio 1852, ancorchè sorgessero in occasione delle ordinarie rassegne, formeranno oggetto di comunicazioni speciali al Ministero.

Art. 168. — Anche gli uomini in congedo illimitato, siano essi del primo come del secondo contingente, possono quando che sia essere sottoposti a rassegna di rimando se ne facciano domanda al comandante del corpo per mezzo della capitaneria di porto, producendo un certificato medico comprovante l'infermità ritenuta come causa della inabilità al servizio.

Art. 169. — Essi saranno invitati a recarsi a loro spese presso l'autorità che dovrà procedere alla rassegna.

Art. 170. — Sulla proposta del comandante del corpo, il comandante in capo del dipartimento procederà alla rassegna ovvero si rivolgerà al comandante in capo di altro dipartimento affinchè vi proceda per delegazione o vi delegherà altre autorità militari, a seconda dei casi, nello scopo di evitare disagio ai rassegnandi che fossero lontani da una sede di dipartimento.

Art. 171. — Il risultato della rassegna ordinaria dovrà sottoporsi al Ministero mediante trasmissione di apposito elenco, in doppia copia se la rassegna ha luogo presso la sede del corpo, ed in triplice copia se avvenga per delegazione in altra località.

Nel primo caso il Ministero ne restituisce, con le sue determinazioni, una copia, e nel secondo ne restituisce due, dovendo una di queste essere ritornata al rassegnatore delegato.

(Continua)

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato Generale.

AVVISO.

Col Reale decreto del 17 marzo ultimo scorso, n° 733, pubblicatosi nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 stesso mese, furono estese anche agli aspiranti ai posti di applicati di 4ª classe nell'Amministrazione centrale della Guerra, le disposizioni sancite per lo stesso grado in quella delle Finanze col Sovrano decreto del 31 ottobre scorso anno, n° 518 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1871).

In conseguenza di tale disposizione, gli esami che, giusta il decreto del Ministero delle Finanze dell'8 marzo ultimo scorso (veggasi *Gazzetta Ufficiale* dell'11 stesso mese), dovranno darsi per gli aspiranti ai posti di applicato di 4ª classe il 1° ottobre prossimo venturo e giorni successivi, saranno valevoli anche per la nomina allo stesso grado presso l'Amministrazione centrale della Guerra.

Si pongono quindi sin d'ora in avvertenza i concorrenti i quali in seguito agli esami stessi saranno dichiarati idonei, che è loro fatta facoltà di optare, a termini del succitato R. decreto 17 marzo ultimo scorso, per le vacanze a quell'epoca esistenti nel detto grado nell'Amministrazione della Guerra, non che per quelle che siano per farvisi in appresso.

Roma, addì 6 maggio 1872.

Il Ministro: RICOTTI.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'articolo 7 del regolamento approvato col R. decreto 28 luglio 1861, n° 163;

Visto l'articolo 15 del R. decreto 11 settembre 1864, n° 1931;

Ha determinato e determina quanto segue:

Art. 1. L'esame prescritto dall'articolo 7 del regolamento approvato col R. decreto 28 luglio 1861, n° 163, per gli aspiranti alla carriera di allievo verificatore dei pesi e delle misure, avrà luogo il giorno 17 giugno e nei giorni successivi nelle città di Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Roma e Venezia.

Art. 2. Avranno ufficio di Commissioni esaminatrici per le città di Firenze e di Torino le due sezioni della Commissione consultiva dei pesi e delle misure.

Per la città di Roma è eretta a Giunta esaminatrice la stessa Commissione accennata all'articolo 11 del presente decreto.

Nelle città di Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Venezia, gli esami saranno dati dalle Commissioni create presso gli Istituti tecnici.

Art. 3. Gli aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami:

L'esame in iscritto;
L'esame orale;
L'esame pratico.

Tali esami avranno luogo in conformità del programma annesso al presente decreto.

I temi dell'esame scritto saranno trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Giunte esaminatrici in un piego suggellato che essi apriranno alla presenza dei candidati all'atto di cominciare l'esame.

Art. 4. L'esame scritto comincierà alle ore 8 antimeridiane del giorno 17 giugno, e non potrà durare oltre le 5 pomeridiane.

È vietato ai candidati di conferire tra loro durante l'esame e di consultare scritti o stampati all'infuori delle leggi o dei regolamenti.

Nella sala dell'esame starà sempre un membro della Commissione esaminatrice secondo le disposizioni del presidente.

Art. 5. Gli scritti firmati dai candidati saranno consegnati al membro della Commissione che assisterà all'esame, e annoterà sopra ciascuno di essi l'ora in cui fu consegnato, e li vidimerà colla propria firma.

Art. 6. Quando vi sia fondata persuasione che per comunicazioni avute col difuori, o in qualsiasi altro modo sia stata compromessa la sincerità dell'esame scritto, il candidato non sarà ammesso all'esame verbale e la Commissione ne farà constare nel processo verbale.

Art. 7. Le Commissioni esaminatrici non pronuncieranno giudizio sull'esame scritto; ne prenderanno però visione ad opportuna loro norma per l'esame verbale e per il pratico.

Art. 8. L'esame verbale e l'esame pratico saranno dati in distinte sedute pubbliche sui temi del programma e a scelta degli esaminatori.

Questi esami dureranno non meno di tre quarti d'ora, e non potranno eccedere un'ora per ogni candidato.

Art. 9. Per ciascun esame la Commissione procederà alla votazione a scrutinio segreto, e gli esaminatori disporranno di 10 punti ciascuno.

Art. 10. Terminati che sieno gli esami, la Commissione esaminatrice ne redigerà processo verbale, indicando nome e cognome dei candidati che si presentarono, di quelli che si sono ritirati durante l'esame, o che non furono ammessi, per le cause accennate all'art. 6, all'esame verbale, ed il numero dei voti riportati dai candidati nell'esame verbale e pratico.

La Commissione potrà aggiungervi tutte le considerazioni che ravvisi opportune.

Trasmetterà quindi il verbale, insieme agli elaborati dello esame scritto, al Ministero in piego raccomandato.

Art. 11. Gli esami scritti saranno giudicati sul complesso dei temi da apposita Commissione nominata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che avrà sede presso il Ministero.

Art. 12. Non sarà sottoposto alla votazione l'esame scritto di coloro che nell'esame verbale e pratico non conseguirono i punti richiesti per l'idoneità.

Parimenti non saranno ritenuti idonei quelli che non raggiunsero l'idoneità nell'esame scritto.

Per essere dichiarato idoneo è d'uopo superare complessivamente in ciascheduno dei tre esami la metà dei punti assegnati agli esaminatori.

Art. 13. Terminata la votazione, la Commissione Ministeriale forma la lista di classificazione dei candidati giudicati idonei tanto nello esame orale e pratico che in quello scritto.

Questa classificazione sarà fatta in ragione della somma dei punti da ciascun candidato ottenuti nell'esame orale e pratico, e nello esame scritto.

Nel caso di parità di punti fra due o più candidati si terranno come criterio di precedenza, in primo luogo, i servizi prestati allo Stato; in secondo luogo, gli studi fatti, e per ultimo, l'età.

D'ogni cosa la Commissione farà constare in apposito verbale.

Art. 14. Coloro che avranno ottenuta l'idoneità saranno nominati allievi verificatori dei pesi e delle misure per le vacanze che esistano nella pianta organica, e secondo il posto che occupano nella lista di classificazione. Il Ministero potrà tuttavia dispensare da un nuovo esame di concorso quegli altri candidati che ottennero l'idoneità, verificandosi in seguito vacanze nella predetta pianta organica.

Art. 15. Non saranno ammessi agli esami se non coloro che abbiano compiuta l'età di anni 21 e non oltrepassino quella di anni 30.

Art. 16. Coloro che intendono di essere ammessi all'esame di concorso, devono farne domanda in carta da bollo di lire 1 al Ministero, non più tardi del 30 maggio prossimo venturo: l'ammissione all'esame sarà decretata dal Ministro.

La domanda dovrà essere corredata dalla fede di nascita, da un certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del luogo di loro residenza, e dagli attestati in originale, od in copia autentica degli studi fatti, dei gradi conseguiti, e delle funzioni e cariche che avessero coperte.

Art. 17. Nella domanda di cui è cenno nel precedente articolo, ciascun aspirante dovrà indicare in quale delle città indicate nell'art. 1° intenda di presentarsi all'esame.

Art. 18. Gli aspiranti apprenderanno per cura dell'Amministrazione se furono o non ammessi all'esame.

Quando siano ammessi dovranno presentarsi nel giorno precedente all'esame al presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 19. Dell'esito finale dell'esame i candidati saranno a suo tempo avvertiti per cura dell'Amministrazione.

Art. 20. Il presente decreto, insieme al programma degli esami, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed affisso all'ingresso delle prefetture e sottoprefetture ed uffici di verificazione dei pesi e delle misure.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1872.

Il Ministro: CASTAGNOLA.

PROGRAMMA *degli esami di concorso ai posti di allievo verificatore dei pesi e delle misure.*

Art. 1. Gli aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami che sono:

L'esame in iscritto;
L'esame verbale;
L'esame pratico.

Esami in iscritto.

Art. 2. Il candidato dovrà avere una scrittura intelligibile e regolare, e sapere scrivere correttamente l'italiano.

Egli tratterà un argomento riguardante l'esercizio della professione di verificatore per dar saggio della conoscenza delle leggi e regolamenti in vigore sui pesi e misure, non meno che del proprio stile, dell'ortografia, e della nitidezza della sua scrittura.

Art. 3. Risolverà tre questioni o temi, l'una concernente quelle nozioni di fisica o di chimica elementare che un verificatore di pesi e misure deve conoscere, l'altra riguardante la statica e le sue applicazioni alla costruzione ed uso degli istrumenti destinati a pesare, la terza concernente l'applicazione delle leggi e regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure.

Esame verbale.

Art. 4. L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti seguenti:

1° L'aritmetica, cioè le quattro operazioni fondamentali sui numeri e sulle frazioni ordinarie e decimali - la riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa - il calcolo dei numeri complessi - l'estrazione della radice quadrata e cubica - le proporzioni e progressioni - l'uso pratico delle tavole dei logaritmi.

2° La geometria elementare, cioè le definizioni e i principii, il circolo e la misura degli angoli - le linee proporzionali e le figure simili - la misura delle aree terminate da linee rette e da archi circolari - le superficie piane e gli angoli solidi - la cubatura dei poliedri - la misura della superficie e dei volumi del cilindro, del cono, della sfera e delle parti loro;

La costruzione e l'uso delle scale dei *nonnii* e delle viti micrometriche;

3° Nozioni elementari di statica, cioè il parallelogramma delle forze - la composizione delle forze parallele, la definizione del centro di gravità, i mezzi di determinare sperimentalmente la posizione del centro di gravità di qualsivoglia corpo regolare od irregolare - i metodi grafico e numerico di trovare il centro di gravità di un dato sistema di pesi - le regole pei centri di gravità, dei triangoli, dei poligoni, degli archi - segmenti e settori circolari, dei prismi, delle piramidi, e delle parti della superficie e della solidità della sfera - i principii della leva, e del piano inclinato;

4° Descrizione e nomenclatura delle bilancie o stadere semplici e composte - teorica elementare delle bilancie o stadere oscillanti - condizioni cui questi strumenti debbono soddisfare - metodo delle doppie pesate - determinazione sperimentale della mobilità di una bilancia data;

5° Nozioni elementari di fisica sulla dilatazione dei corpi pel calore - sulla costruzione dei termometri; e sul ragguaglio delle graduazioni centesimali Reumuriana, e di Fahrenhei - costruzione ed uso del barometro - pesi assoluti e densità - principio di Archimede sulle perdite di peso dei corpi solidi immersi in un fluido - correzioni da farsi ai pesi determinati nell'aria - bilancie idrostatiche, areometri temperatura della massima densità dell'acqua caduta dei gravi nel vacuo;

6° Nozioni elementari di chimica sulla proprietà dei metalli impiegati nella costruzione dei pesi e delle misure, e particolarmente sulla loro ossidazione, e l'analisi delle leghe;

7° Le leggi ed i regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure; la conoscenza delle antiche misure le più usuali e la loro riduzione in misure metriche; le operazioni pratiche della verificazione; i doveri dei verificatori tanto rispetto ai fabbricanti ed agli utenti, che per tolleranze, i ponzoni, i registri, la conservazione dei campioni, i mezzi di confronto dei pesi e delle misure coi detti campioni, e tutti gli altri dettagli relativi al servizio della verificazione.

Esame pratico.

Art. 5. Il candidato, secondo ne sarà richiesto, smonterà o riunirà le parti di uno strumento da pesare, d'un peso o d'una misura che gli verranno rimesse, ne aggiusterà le parti, e farà in presenza della Giunta chiamata ad esaminarlo tutte quelle operazioni manuali relative al servizio, di cui sarà richiesto.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita consolidato 5 per 0/0, al n. 2948, per annue lire 5 e di un' annualità al n. 1959 di lire 3 50 ambedue dei registri della cessata Direzione di Palermo al nome di Gozzueta Gaetano, fu Francesco, rappresentato dalla signora Elena Tammuro madre tutrice, domiciliato in Palermo, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Goyzueta Gaetano fu Francesco, rappresentato dalla signora Elena Tammaro, madre e tutrice, domiciliato in Palermo.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendita ed annualità, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 13 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

È pubblicata dai giornali inglesi la statistica dei poveri assistiti sì nei *workhouses* (case di lavoro), che al privato domicilio l'ultimo giorno del mese d'aprile, che è il dì prefisso per raccogliere tali dati. Dal prospetto ufficiale risulta che nel detto giorno la popolazione di Londra era di 3,251,000 abitanti. I poveri erano 111,396, dei quali 33,536 adulti e fanciulli trovavansi nei *workhouses*, e 14,926 adulti e 12,757 fanciulli al di sotto di sedici anni erano assistiti fuori dei *workhouses*. Alla stessa data nel 1871 il totale dei poveri di Londra era di 131,836, cosicchè in quest'anno vi è una ragguardevole diminuzione. Nell'indicata cifra non sono compresi nè i vagabondi *(vagrants)*, nè la non lieve quantità di persone racchiuse nei *lunatic asylums* (asili di pazzi e di idioti). Nel detto giorno d'aprile 1872 i vagabondi raccolti nella grande metropoli furono 833, di cui 619 uomini, 171 donne, 43 fanciulli al disotto dei sedici anni.

— Scrivono da Londra all'*Indépendance Belge:*

Il re dei Belgi ha presieduto ieri sera (8 maggio) l'annuo banchetto dell' istituzione conosciuta sotto il nome di *Literary Fund*. È noto che questa istituzione già antichissima, ha per oggetto di sussidiare i letterati, non solamente dell'Inghilterra, ma ancora di tutti i paesi, in quei momenti d'angustia, che non di rado sopraggiungono a travagliare gli uomini di lettere. Basta che uno scrittore, qualunque ne sia la nazionalità, abbia pubblicato un' opera di merito e abbia un vero titolo alla qualificazione di uomo di lettere, perchè, nell'istante in cui gli vien meno la fortuna, egli abbia il diritto di rivolgersi al *Literary Fund*, e di ottenerne un soccorso, il quale viene sempre accordato colla massima segretezza. Questa segretezza è così grande che, dall'origine di questa istituzione fino ai giorni nostri, una sola volta avvenne che siasi divulgato il nome di un letterato stato soccorso; ed ecco in quale circostanza:

Châteaubriand era ambasciatore di Francia a Londra; nella sua duplice qualità di diplomatico e di uomo di lettere, egli si era fatto ricevere socio del *Literary Fund*; in un banchetto annuo, analogo a quello testè presieduto dal re Leopoldo, Châteaubriand ebbe a prendere la parola per rispondere a un brindisi, e fece l'elogio di questa istituzione; e segnatamente encomiò l'estrema delicatezza usata nel prodigare i suoi soccorsi senza che mai trapeli il nome della persona beneficata. Quindi soggiunse: « Il cominciare è sovente difficile. Ho conosciuto un uomo che fu salvato dal *Literary Fund*. Quell'uomo lottava contro tutte le difficoltà dell'esistenza, e, senza un soccorso ricevuto a tempo, egli sarebbe stato perduto. Quell'uomo era Châteaubriand, era io stesso. »

DIARIO

L'imperatore Guglielmo ha ricevuto, nel dì 13 maggio, il Comitato per la festa secolare dell'annessione della Prussia occidentale alla Monarchia prussiana. Il signor Winter, borgomastro di Danzica e presidente del Comitato, pregò l'imperatore ad approvare che la festa venga celebrata nel castello di Marienburg, e lo invitò ad assistervi personalmente. Sua Maestà promise di assistere in persona a quella festa, che si celebrerà nell'anzidetto castello.

È noto che al Reichstag erasi presentata una petizione delle comunità israelitiche, affinchè l'impero germanico assumesse la protezione degli israeliti rumeni contro le persecuzioni cui sono fatti segno. La Commissione delle petizioni discusse questa domanda; e, avendo il commissario federale Abeken dichiarato che il cancelliere imperiale aveva già diretto tre rimostranze al governo rumeno circa i deplorevoli fatti testè avvenuti, la Commissione, preso atto di questa dichiarazione, passò all'ordine del giorno.

I giornali austriaci e ungheresi notano i buoni effetti che si aspettano dal recente viaggio dell'imperatore Francesco Giuseppe attraverso alle provincie meridionali dell'Ungheria, crudelmente travagliate dalle inondazioni e dalla carestia. Si spera che il viaggio dell'imperatore eserciterà una efficace influenza sulle prossime elezioni, calmando l'ardore delle passioni politiche, che principalmente prevalgono nel mezzodì dell'Ungheria.

Nella Croazia la lotta elettorale è ardente, e gli antiunionisti spiegano un'attività straordinaria.

L'Assemblea nazionale francese nella sua tornata del 13 maggio ha cominciata la discussione del progetto inteso ad approvare la convenzione postale franco-tedesca. Il conte Orazio di Choiseul prese a dimostrare che il trattato è vantaggioso alle finanze francesi, ed espresse la speranza che l'Assemblea non lo avrebbe approvato. Il signor Fourtoul, relatore, sostenne che il trattato nè è in contraddizione colle tradizioni diplomatiche francesi, nè è dannoso, ma vantaggioso alle finanze. Il sig. Leonzio Giraud disse che la convenzione non risponde ai principii di libertà. Il signor Rampont, direttore delle poste, sostenne che la convenzione è in perfetta armonia cogli interessi francesi. Anche i signori Ravinel ed il conte Jaubert parlarono contro e quest'ultimo si oppose alla chiusura della discussione generale, che l'Assemblea tuttavia ha adottata, dopo di che il seguito del dibattimento venne rinviato alla seduta successiva.

Nel corso della seduta il signor Keller presentò la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo alla formazione del Consiglio di guerra che sentenzierà nell'affare Bazaine.

Il ministro francese delle finanze annunziò il 18 corrente alla Commissione del bilancio essere pronto il bilancio del 1873. Come era stato precedentemente annunziato, il governo propone 120 milioni di nuove imposte e reclama definitivamente una parte di tale somma da una tassa sulle materie prime. Il ministro delle finanze avrebbe tuttavia riconosciuto che non si possono ottenere da un tal cespite più di 12 milioni e ciò a causa dei trattati. Il bilancio della spesa rappresenta una somma di 2 miliardi 406 milioni. Il bilancio delle entrate presenta un sovrappiù di 19 milioni in confronto di quello delle spese ammettendo che la Camera voti i 120 milioni delle nuove imposte. In conchiusione il bilancio delle spese pel 1873 sarebbe superiore di 53 milioni a quello del 1872. Su questi 53 milioni, 26 sono a conto del debito e 9 per il bilancio della guerra.

La lista dei risultati della votazione del 12 maggio che la cancelleria federale svizzera ha diramata sotto riserva di alcune rettificazioni parziali, si riassume nelle cifre seguenti: Votarono a favore della revisione 252,541 cittadini; votarono contro 257,511. In complesso si ebbe una maggioranza di 4970 voti contro la revisione.

I Cantoni che si sono pronunziati a favore sono quelli di Zurigo, Berna, Glarona, Soletta, Basilea città e campagna, Sciaffusa, San Gallo, Argovia e Turgovia. Si pronunziarono contro i Cantoni di Lucerna, Uri, Switto, i due Unterwalden, Zugo, Friburgo, i due Appenzell, Grigioni, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra. In complesso furono 9 Cantoni a favore e 13 contro.

In un suo nuovo articolo sulla votazione popolare or ora avvenuta, il *Journal de Genève* viene alle conchiusioni che seguono: « Le conseguenze che si devono dedurre dalla situazione che ci ha creata il voto del 12 maggio sono: da un lato la necessità di rinunziare alle revisioni totali che pongono gli avversari di esse in circostanze troppo favorevoli, e dall'altro lato l'obbligo che incombe ai liberali di concentrare i loro sforzi affine di far riuscire delle riforme parziali. Ecco la loro vera politica anche quando per raggiungere lo scopo loro dovessero rinunciare a taluni progressi desiderabili senza dubbio, ma la cui proposta immediata risicherebbe di assicurare ai nemici di ogni novità un nuovo trionfo simile a quello di cui menano oggi così gran vanto. Se la lezione è ben compresa, la crisi pacifica che abbiamo attraversata non rimarrà senza utili effetti pel paese. »

I giornali spagnuoli recano il testo seguente della relazione mandata dal generale Moriones al duca della Torre sul combattimento di Oroquieta:

« ESERCITO D'OPERAZIONE. — *Prima divisione d'avanguardia.* — Sulle alture che dominano Oroquieta, e dentro quel villaggio, presentossi in attitudine di combattimento la banda comandata dal così detto Carlo VII, forte approssimativamente di 5000 uomini. L'ora tarda (erano passate le sei pom.), e la presenza di Don Carlos nel villaggio mi spinsero a fare in modo che il combattimento riuscisse breve e decisivo. In conseguenza ordinai che il tenente colonnello don José Navarro, con 5 compagnie del suo battaglione, coprisse il fianco destro, e che il comandante don José Minguella, del battaglione d'Alcolea, con due compagnie del suo, coprisse il fianco sinistro.

« Il fuoco era incominciato sui fianchi e alla fronte, sostenuto da due compagnie di Figueras. Sicuro della mia retroguardia, coperta da quattro compagnie del battaglione Las Navas, ordinai immediatamente che la sezione d'artiglieria avanzasse fino al punto conveniente e dirigesse i suoi colpi sul comune; infatti alla terza granata vidi che alcune forze dei faziosi l'abbandonavano. Riflettuto che il momento era opportuno, diedi ordine che avanzasse la prima colonna di attacco, cui componevano quattro compagnie di Alcolea comandate dal tenente colonnello don Angel Navascuès; giunta questa colonna all'altezza delle guerriglie, le diedi verbalmente l'ordine di caricare. L'assalto fu brillante; i valorosi cacciatori d'Alcolea, diretti dal loro capo, attraversarono il villaggio abbattendo quanto incontrarono; una colonna di cinque compagnie di Almansa, comandate dal loro colonnello don Meliton Catalan, avanzò fino all'ingresso del villaggio affin di appoggiare il movimento dei cacciatori d'Alcolea.

« In pari tempo 800 carlisti avevano occupato alcune case, difendendosi in esse con tenacità. Ordinai alla sezione di artiglieria d'avanzare sino al comune, per sparare contro le case; i suoi ben aggiustati colpi, diretti sempre dal suo capitano signor José Provedo e tenente signor Tomàs de Reiba col maggiore slancio, giacchè i pezzi dovettero collocarsi a 100 metri dalle case dalle quali partiva un fuoco assai fitto, scoraggiarono i difensori, che furono obbligati ad arrendersi. Necessitava far presto perchè la notte s'avvicinava; perciò avvisai il colonnello Catalan che scegliesse un ufficiale e 20 uomini per ciascun corpo per entrarvi d'assalto. Collocati i quattro ufficiali cogli 80 uomini convenientemente, aspettavano il segnale per partire, quando si arresero alle nostre forze i rivoltosi, che erano in altra casa, e dove uno dei prigionieri disse trovarsi Don Carlos.

« In pari tempo una massa di forza nemica prendeva l'offensiva sulla nostra destra, rendendo critica la situazione. Compresi quindi la necessità di impossessarmi istantaneamente di tutte le case del villaggio, e per effettuar ciò con sicurezza ingiunsi al comandante dei cacciatori, che avevano coperto il fianco sinistro, dove il nemico s'era completamente ritirato, di collocarsi nella posizione che indicai onde con essi andasse all'assalto, in pari tempo che i quattro ufficiali e gli 80 uomini dovevano assalire la casa che difendevasi con tanta tenacità, come pure le altre vicine. Ordinai al colonnello Catalan che con due compagnie di Almansa marciasse ad appoggiare il tenente colonnello de Figueras, il quale stava sostenendo il combattimento e respingendo i nemici che attaccavano la nostra ala destra.

« Aspettai a dare il segnale dell'assalto che l'artiglieria sparasse alcune granate contro la casa che più ostinavasi nella difesa; e quando credetti giunto il momento opportuno, il mio trombetta suonò il passo di carica, che era il segnale convenuto per l'assalto. Tutti i nominati lanciaronsi colla maggiore prestezza alle case che difendevano i carlisti, ottenendo un completo trionfo, giacchè da lì a pochi istanti quelli che le difendevano erano tutti prigionieri.

« Il risultato definitivo del combattimento è

stato di 739 prigionieri sani e 10 feriti, 38 morti dalla parte dei carlisti; le perdite nostre consistettero in 6 morti, 26 feriti e 10 contusi. Ho l'onore di manifestare a V. E. che tutti i capi, ufficiali, soldati hanno adempito al loro dovere, come pure gli ufficiali di fanteria e cavalleria del corpo di stato maggiore e aiutanti di campo.

« Debbo pure segnalare l'attività, l'intelligenza e lo zelo col quale il distinto medico Nicasio Landa ha assistito i feriti, ed anche il cappellano che lo coadiuvò, trasportandoli sulle sue braccia sotto il fuoco.

« Dio conservi V. E. per molti anni.

« Oroquieta, 5 maggio 1872.

« All'eccellentissimo signor duca della Torre generale in capo dell'esercito del Nord.

« Il comandante generale
« DOMINGO MORIONES. »

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, dopo la prestazione del giuramento del nuovo senatore marchese Cutinelli, si continuò la discussione dello schema di legge sopra la Corte di Cassazione, del quale si adottarono, oltre la seconda parte dell'articolo primo lasciata in sospeso, gli articoli 11, 12, 13 e 14, rimandato alla Commissione il 15° in seguito a matura discussione in cui ragionarono i senatori Borgatti, Mirabelli, Ferraris, Conforti, Panattoni, Poggi, La Russa, Castelli Edoardo, Errante, Imbriani, Miraglia, Astengo, Bonacci, Tecchio relatore ed il Ministro Guardasigilli.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, sospesa la discussione del disegno di legge inteso a migliorare le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie e normali, poichè il Ministro della Istruzione Pubblica aveva rassegnato le proprie demissioni; la Camera approvò senza contestazione i disegni di legge per la cessione di teatri demaniali ai municipii di Milano, Torino e Parma, e per disposizioni relative alla tassa stabilita coll'editto pontificio 7 ottobre 1854 e al pagamento degli arretrati di essa. Approvò pure un terzo disegno di legge diretto al bonificamento della valle del fiume Piccolo presso Brindisi, alla cui discussione presero parte i deputati Tocci, Salvatore Morelli, Michelini e il Ministro dei Lavori Pubblici.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 maggio corr. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 273 nel comune di Racalmuto, provincia di Girgenti, con l'aggio medio annuale di lire 3746 98.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, num. 5736, non che i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136 qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 6 maggio 1872.

Il Direttore.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 15.

Oro 114.

Londra, 16.

La Camera di commercio di New-York spedì al Congresso un indirizzo, nel quale lo consiglia di ratificare l'articolo addizionale al trattato di Washington.

Il presidente Grant, nel messaggio col quale trasmise al Senato quell'articolo, dice che desidera di conoscere il parere del Senato prima di accettare la proposta dell'Inghilterra.

Bajona, 16.

Assicurasi che 4000 carlisti si trovino presso Durango. Saranno fra breve attaccati dalle truppe comandate dal maresciallo Serrano.

Nelle altre provincie l'insurrezione è spirante.

Il generale Elio è scomparso.

Costantinopoli, 15.

Il sultano si recò con grande pompa alla Sublime Porta.

Il granvisir gli espose la situazione generale dell'Impero, annunziandogli l'accomodamento conchiuso col barone Hirsch circa le ferrovie della Rumelia.

Il sultano rispose mostrandosi assai soddisfatto del progresso fatto in questi ultimi sei mesi, in seguito alle riforme ed alle economie, ed espresse la sua contentezza per l'equilibrio del bilancio.

Stocolma, 16.

Il Parlamento fu chiuso dal ministro della giustizia in nome del re.

Il discorso del Trono parlò soltanto di affari locali.

New-York, 16.

L'*Herald*, la *Tribune* e il *World* attaccano violentemente il governo per l'accettazione della proposta inglese.

L'*Herald* invita Grant a ritirare la sua proposta, per salvare il paese dal disonore.

La Convenzione repubblicana dello Stato di New-York approvò una proposta favorevole alla rielezione di Grant.

Parigi, 16.

Il conte d'Arnim fece colazione stamane con Thiers.

Il giornale spagnuolo *La Discucion* pubblica in data del 14 un manifesto del Comitato federale repubblicano, firmato da Pi y Margal, Castellar ed altri. Il manifesto condanna la causa carlista, ma dichiara che non sosterrà la dinastia del Re Amedeo. Dice: « Intervenendo a tempo opportuno nella lotta dei partiti monarchici, noi potremo salvare la libertà e stabilire la Repubblica. »

Vienna, 16.

Seduta del Reichsrath. — È presentata una interpellanza affinchè il governo deponga il progetto di legge annunziato nel discorso del Trono circa il regolamento dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Continua la discussione del progetto di legge sull'insegnamento religioso nelle scuole normali.

Il ministro dell'istruzione dichiara che il governo non entrò in alcuna trattativa colla recente conferenza dei vescovi, quindi non è vero che abbia fatto concessioni. Soggiunge che la maggior parte dei vescovi presentò al governo petizioni assai concilianti, nelle quali si esprimono alcuni voti, prendendo per punto di partenza la legislazione attuale. Il governo ha il dovere di esaminare queste petizioni, ma dichiara fino da questo momento che manterrà fedelmente le leggi attuali sulle scuole, secondo il loro testo e il loro spirito.

Berlino, 16.

Seduta del Reichstag. — Dopo 6 ore di discussione, approvasi la proposta che invita il governo a presentare un progetto di legge che regoli la posizione delle corporazioni religiose e la questione della loro ammissione. Questo progetto deve pure contenere le pene da applicarsi contro i membri di tali corporazioni, e specialmente contro i Gesuiti, nel caso che spiegassero un'attività che fosse pericolosa allo Stato.

Versailles, 16.

L'Assemblea nazionale approvò il progetto di legge relativo alla formazione del Consiglio di guerra per giudicare il maresciallo Bazaine.

Durante la discussione il duca d'Aumale si dichiarò pronto a rispondere ad ogni appello del ministro della guerra e di fare ciò che il dovere militare gli impone.

Madrid, 16.

Il maresciallo Serrano giunse a Zornosa, senza incontrare alcuna resistenza.

La banda di Pigol è in rotta.

Il contr'ammiraglio Vinalet, che erasi posto alla testa di una banda a Fortuna, e i capi delle bande della provincia di Murcia giunsero ieri prigionieri a Cartagena e saranno tradotti innanzi ad un Consiglio di guerra.

Borsa di Berlino — 16 maggio.

	15	16
Austriache	214 1/4	214 3/8
Lombarde	116 3/4	117 3/8
Mobiliare	194 1/4	195 5/8
Rendita italiana	66 1/2	66 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Parigi — 16 maggio.

	15	16
Rendita francese 3 0/0	54 75	54 85
Rendita francese 5 0/0	87 72	87 85
Rendita italiana 5 0/0	68 17	68 55
Consolidato inglese	93 1/8	93 1/8
Ferrovie Lombardo-Venete	438 —	441 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	257 50	258 —
Ferrovie Romane	120 —	125 —
Obbligazioni Romane	182 —	183 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	198 50	199 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207 75	207 50
Cambio sull'Italia	7 —	7 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	482 50
Azioni id. id.	702 50	702 50
Londra, a vista	25 40	25 43
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Vienna — 16 maggio.

	15	16
Mobiliare	326 —	328 75
Lombarde	196 50	197 10
Austriache	— —	362 —
Banca Nazionale	827 —	830 —
Napoleoni d'oro	8 98	9 —
Cambio su Londra	113 —	113 10
Rendita austriaca	71 60	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 17 maggio.

	16	17
Rendita 5 0/0	73 63 1/2	73 98 1/2
Napoleoni d'oro	21 58	21 54
Londra 3 mesi	27 08	27 02
Francia, a vista	107 87	107 87
Prestito Nazionale	82 35	82 35
Azioni Tabacchi (fine corrente)	746 —	746 —
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	—	— —
Ferrovie Meridionali	473 —	473 —
Obbligazioni id.	224 50	225 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1730 —	— —

Tendenza buona.

Borsa di Londra — 16 maggio.

	15	16
Consolidato inglese	93 1/4	93 1/4
Rendita italiana	67 1/2	67 5/8
Turco	53 1/4	53 1/4
Spagnuolo	30 1/2	30 7/8

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 16 maggio 1872 (ore 16 20).

Il tempo è calmo e buono in tutta l'Italia. Soltanto a Brindisi soffia Nord-Ovest forte e il mare è agitato. Le pressioni sono diminuite di qualche millimetro specialmente nell'Italia superiore. Il tempo è bello anche su tutto il mare Mediterraneo. Continua il tempo generalmente buono. Sono però probabili dei leggeri turbamenti atmosferici in qualche stazione.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 16 maggio 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 9	763 1	762 8	762 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 7	24 3	22 6	17 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	77	55	61	87	Massimo = 24 8 C. = 19 8 R.
Umidità assoluta	10 12	12 30	12 54	12 50	Minimo = 11 0 C. = 8 8 R.
Anemoscopio	N. 2	SO. 4	SO. 11	Calma	
Stato del cielo	10. bellis.	8. picc. cirri	9. bello veli sparsi	8. cirri	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

del dì 17 maggio 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	72 90
Napoli	30	— —	— —	Prestito Nazionale	1 aprile 72	— —	82 45
Livorno	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	82 25
Firenze	30	— —	— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	—
Venezia	30	99 60	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	509 50
Milano	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	71 85
Ancona	30	—	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	70 10
Bologna	30	—	— —	Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	72 80
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	2855 —
Marsiglia	90	106 60	106 10	Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —
Lione	90	— —	— —	Banca Romana		1000 —	1745
Londra	90	27 06	26 96	Banca Generale		500 —	562 50
Augusta	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	612 —
Vienna	90	— —	— —	Azioni Tabacchi		500 —	— —
Trieste	90			Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	527 —
		Oro, pezzi da 20 fr.	— —	Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	134 —
				Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	201
				Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	730 —
				Titoli provvisorii del Gas	1 genn. 72	500 —	730 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	390 —
				Pio Ostiense	»	430 —	109 —
				Credito Immobiliare	»	500 —	515 —
				Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	220 —

Visto — *Il Deputato di Borsa*: GIUSEPPE RIBACCI.

Segue ELENCO N. 177 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
167	Zerri Rachele	20 settembre 1820 — Milano	vedova di Giannuzzi Angelo custode idraulico di seconda classe al sostegno di Rozzano	Direttive austriache	11 settembre 1870	259 26 175 »	19 marzo 1870 —	durante vedovanza. trimestre funerario — per una sola volta.
168	Damiani Antonia Ma Id. Anna Ma	18 agosto 1817 — Palermo 27 agosto 1813 — Id.	orfane di Gregorio, vicepresidente della Gran Corte civile di Palermo, e della pens. Garzia Francesca	25 gennaio 1828	id.	1133 33	1 febbraio 1870	durante lo stato nubile, e maritandosi avranno diritto ad un'annata della rispettiva pens.
169	Igl Francesca Teresa	23 sett. 1799 — Brünn (Moravia)	vedova del pensionato sottotenente nell'esercito austriaco Zierfus Pietro	Reg. 1° settembre 1858	id.	518 49 291 63	4 giugno 1869 —	durante vedovanza. trimestre funerario — per una sola volta.
170	Cubello Teresa	6 febbraio 1832 — Napoli	orfana nubile di Luigi carandiere al Ministero Finanze, in pensione	Dec. Borb. 3 maggio 1816	id.	102 »	1 luglio 1870	durante lo stato nubile e maritandosi le verrà pagata un'annata di pensione.
171	Corradi Francesca o Fanny	15 novembre 1839 — Bordighera	vedova di Falco Gio. Battista già ricevitore doganale, pensionato	RR. Patenti 25 marzo 1822	id.	750 »	3 maggio 1870	durante vedovanza.
172	Chessel Francesco	1 nov. 1831 — Lafringe (Savoia)	già appuntato di sicurezza pubblica	20 marzo 1865	id.	200 »	1 febbraio 1870	a vita.
173	Reali Maria	9 settembre 1802 — Milano	vedova di Sala Gaetano già scrivano nell'amministrazione del Demanio e tasse	Direttive austriache	id.	388 88 291 66	8 giugno 1870 —	durante vedovanza. trimestre funerario — per una sola volta.
174	Bussolin Francesco	2 giugno 1801 — Venezia	già saggiatore presso l'ufficio del marchio in Verona	id.	id.	1555 55	1 luglio 1870	a vita.
175	Politi Clorinda	30 marzo 1826 — Napoli	orfana di Natale già capitano in pensione	Dec. Borb. 3 maggio 1816	id.	340 »	24 marzo 1870	durante lo stato nubile, e maritandosi avrà diritto ad un'annata di pensione.
176	Bianchi Ma Maddalena	30 settembre 1817 — Milano	ved. di Zoia Giovanni Maria fattorino telegrafico	Direttive austriache	id.	259 26	25 giugno 1870	durante vedovanza.
177	Turletti Giorgio	9 marzo 1828 — Busca (Cuneo)	già sottotenente del treno d'armata	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	1100 »	16 agosto 1870	a vita.
178	Bruni Teodora	28 agosto 1806 — Levone	ved. di Rivoyra Angelo già insinuatore pensionato	RR. Patenti Sarde 22 marzo 1824	id.	151 72	3 luglio 1870	durante vedovanza.
179	Riolo Rosaria	2 luglio 1818 — Milazzo	vedova di Soraci Francesco già presidente del tribunale di commercio di Messina	14 aprile 1864	id.	1033 »	29 giugno 1870	id.
180	Zavagno Marianna	12 luglio 1843 — S. Ambrogio di Fieva	vedova del provvigionato fabbroferraio della Zecca di Venezia Pandian Pietro	Direttive austriache	id.	—	22 luglio 1870	provvigione giornaliera di cent. 51 e mill. 851 durante vedovanza.
181	Pedrolli Angela	30 novembre 1823 — Verona	vedova di Girardi Lodovico già agente delle imposte dirette	id.	id.	518 52	2 giugno 1870	durante vedovanza.
182	Barbieri Ma Anna Cecilia Luigia	20 dicembre 1822 — Vignola	vedova di Pazzaglia Antonio già guardia di finanza estense, pensionato	Normali Estensi 13 dic. 1851 e le Massime Farini del 21 febbraio 1860	13 id.	Cent. 40 al giorno	23 luglio 1870	id.
183	Tinti Luigi	31 ottobre 1819 — Pistoia	già stradiere di 2a classe nell'amm. del dazio consumo in servizio del municipio di Firenze	Reg. Toscano 22 nov. 1849	id.	1920 »	1 id.	a vita. Delle quali lire 1436 75 a carico dello Stato e lire 483 25 a carico del municipio di Firenze.
184	Dessi G. Battista o Raffaele	14 aprile 1825 — Cagliari	già bigliettaro ferroviario	14 aprile 1864	id.	780 »	1 giugno 1870	a vita. Delle quali lire 491 34 a carico dello Stato e lire 288 66 a carico della Società delle ferrovie Alta Italia.
185	Calderari o Calderara Maddalena	8 settembre 1808 — Lugano	vedova di Cattaneo Giovanni già ufficiale alle scritture di 3a classe alle dogane	id.	id.	460 »	12 luglio 1870	durante vedovanza.
186	Casieri Domenico	28 maggio 1818 — Ferrandina	già sottotenente nel corpo delle guardie doganali	13 maggio 1862	id.	1125 »	1 maggio 1870	a vita.
187	Salvaja cav. Lorenzo	9 agosto 1812 — Montereale	già caposezione nell'amm. del lotto	14 aprile 1864	id.	2999 »	1 luglio 1870	id.
188	Goret Giovanni Gaspare	31 maggio 1820 — Antey (Aosta)	già guardiano carcerario	id.	id.	456 »	1 agosto 1870	id.
189	Perosin Carlo	30 gennaio 1805 — Venezia	già 2° guardiano d'ispezione presso l'agenzia di porto e sanità marittima al Lido	id.	id.	583 »	id.	id.
190	Ricca Rosa	17 luglio 1833 — Sessa Aurunca	ved. di Surrentino Giovanni già vicecanc. di pretura	id.	id.	1833 »	—	per una volta sola.
191	Baratta Michele	11 febbraio 1805 — Napoli	già cancelliere di mandamento	id. e dec. 16 febb. 1862	id.	1120 »	1 agosto 1870	a vita.
192	Marra Vincenzo	16 ottobre 1793 — Galatina	professore di Corno nel collegio di musica di Napoli	14 aprile 1864	id.	739 »	1 luglio 1870	id.
193	Stara S. E. conte D. Giuseppe, senatore del Regno, cav. Gran Croce decorato del Gran Cordone Mauriziano, Ministro di Stato	5 settembre 1795 — Carsama Blot	primo presidente della Corte di cassazione di Torino	id.	id.	8000 »	1 agosto 1870	id.
194	Bassi Lorenzo	29 agosto 1814 — Padova	già applicato di 1a classe nella segreteria della prefettura di Padova	14 aprile 1864	id.	902 »	1 giugno 1870	id.
195	Ricciardi Ignazio	4 aprile 1810 — Napoli	già commesso di 4a classe nell'amm. del lotto pubblico	id.	id.	1175 »	1 luglio 1870	id.
196	Gioja Giovanni	15 novembre 1805 — Id.	id. di 3a classe id.	id.	id.	1280 »	id.	id.
197	Donadio Giuseppe	5 luglio 1809 — Id.	già commesso nell'amm. del lotto pubblico	id.	id.	1253 »	id.	id.
198	Soria Carlo	26 novembre 1815 — S. Giovanni a Teduccio	id. di 3a classe id.	id.	id.	1262 »	id.	id.
199	Bandirola Giuseppina	5 maggio 1816 — Voghera	ved. di Gamalero Giovanni reggente economo nelle dogane	id.	id.	593 »	26 id.	durante vedovanza.
200	Allotta Angela	5 ottobre 1829 — Trapani	ved. di Genovese Antonio già segretario di prefettura	id.	id.	599 »	1 maggio 1870	id.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Secondo avviso d'asta.

Dovendosi procedere ad un secondo esperimento per lo appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti qui appresso notati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. La durata dello appalto dovrà essere di anni tre e mesi sei, cioè dal 1° luglio 1872 a tutto il 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo coi municipi le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 182, e dello articolo 2° della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato con R. decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Gl'incanti si terranno distintamente in tre lotti per tutti i comuni che andranno a decadere del medesimo circondario, giusta la classificazione fatta nello infrascritto elenco.

4. L'asta sarà aperta sulla base del canone annuo complessivo in precedenza pattuito coi singoli comuni, che come vedesi dallo elenco è:

Pei comuni del circondario	di Gerace . . .	L.	14,055
id. id.	di Palmi. . . .	„	13,400
id. id.	di Reggio . . .	„	5,200
	Totale. .	L.	32,655

5. I detti incanti si faranno per mezzo di offerte segrete separatamente per ciascun lotto presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 3 giugno p. v.

6. Chi intende concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda dell'offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria di questa provincia una somma eguale al sesto dell'importo complessivo dei canoni attribuiti pei dazi governativi ai comuni pei quali han luogo gl'incanti come dalla colonna 5ª del prospetto.

7. La detta scheda dovrà essere accompagnata dalla domanda d'offerta scritta su carta da bollo di L. 1 20, e dovrà consegnarsi a chi presederà allo incanto.

8. L'offerente dovrà inoltre nella stessa scheda indicare il domicilio legale da lui eletto in questa città capoluogo di provincia. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il secondo avviso, scadendo nel giorno 13 giugno prossimo venturo, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo entro cui potranno prodursi le offerte di miglioramento non minori del ventesimo a termini dell'articolo 98 del citato regolamento. Qualora utilmente vengano presentate delle offerte di aumento a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pei nuovi incanti col metodo della candela.

10. Entro dodici giorni dalla data del definitivo deliberamento dovrà l'aggiudicatario addivenire alla stipulazione del contratto provando di aver garantito nei modi stabiliti dalle vigenti norme tanto il pagamento del canone quanto l'esatto adempimento degli obblighi indicati nei relativi capitoli d'onere, sia mediante deposito a titolo di cauzione, di denaro sonante, di biglietti di banche nazionali o rendita dello Stato al portatore, scritta sul gran libro del Debito Pubblico, sia mediante ipoteca sopra titoli nominativi di rendita dello Stato sino alla concorrenza di cinque dodicesimi del canone annuo pel quale seguirà l'aggiudicazione dello appalto. — I titoli di rendita depositati ed ipotecati per cauzione saranno valutati al corso legale dei fondi pubblici nel giorno in cui seguirà il vincolo od il deposito dei medesimi.

11. Trascorso il termine di cui al precedente articolo senza che il deliberatario abbia curato lo stretto adempimento di quanto in esso viene stabilito, si procederà senz'altro allo incameramento, a favore della finanza dello Stato, del deposito provvisorio che il deliberatario medesimo avea eseguito per essere ammesso agli incanti.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti salvo gli effetti dello articolo 92 del regolamento sopraccitato.

13. Le spese per gli avvisi d'asta e le altre dipendenti dal contratto saranno totalmente a carico dell'appaltatore.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluoghi di circondario ed in tutti i comuni interessati, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Circondario	Comuni	Data del contratto d'abbonamento stipulato con ciascun comune	Canone annuo pattuito	Ammontare del deposito provvisorio per concorrere agl'incanti	Ammontare della cauzione diffinitiva
1	2	3	4	5	6
Gerace .	Agnana	29 dicembre 1870	430		
	Ardore	29 dicembre 1870	1200		
	Benestare . . .	27 dicembre 1870	300		
	Bianco	2 gennaio 1871	600		
	Brancaleone . .	28 febbraio 1871	400		
	Bruzzano	15 gennaio 1871	250		
	Camini	9 gennaio 1871	150		
	Canolo	1° gennaio 1871	400	2342 50	5856 25
	Caulonia	29 dicembre 1870	2400		
	Ciminà	29 dicembre 1870	500		
	Riace	1° gennaio 1871	400		
	Sant'Agata. . .	7 febbraio 1871	125		
	San Luca . . .	23 gennaio 1871	300		
	Siderno	27 dicembre 1870	6000		
	Staiti	8 marzo 1871	600		
		Totale	14055		
Palmi. .	Cinquefondi . .	23 dicembre 1870	3500		
	Cosoleto	31 dicembre 1870	600		
	Pedavoli	4 gennaio 1871	1700		
	Rosarno	26 dicembre 1870	2200		
	Santa Cristina	24 dicembre 1870	1500	2233 34	5583 30
	San Giorgio . .	24 dicembre 1870	3000		
	San Pier Fedele	2 gennaio 1871	100		
	Terranova . . .	24 dicembre 1870	800		
		Totale	13400		
Reggio .	Cardeto	31 dicembre 1870	600		
	Cataforio	27 dicembre 1870	800		
	Condofuri . . .	30 dicembre 1870	400		
	Laganadi	10 gennaio 1871	200	866 67	2166 66
	Melito P° Salvo	22 dicembre 1870	1800		
	Motta S. Giov.	5 gennaio 1871	700		
	S. Stefano . . .	27 dicembre 1870	700		
		Totale	5200		

NB. Lo ammontare della cauzione come alla colonna 6ª dovrà essere aumentato sino alla concorrenza di cinque dodicesimi del canone annuo pel quale seguirà l'aggiudicazione dello appalto.

Reggio Calabria, 10 maggio 1872.

2290 *L'Intendente di Finanza:* Cav. TRICOMI.

BANCA ITALIANA DI COSTRUZIONE

Avviso ai signori azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di costruzione ha deliberato nella sua seduta 2 corrente di chiamare il versamento del terzo decimo di lire venticinque per azione.

Codesto versamento dovrà essere effettuato nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 e 25 corrente mese, dalle ore 10 alle 2; e sono incaricati di riceverlo i seguenti stabilimenti di credito in Genova:

Banco Commerciale Ligure
Cassa di Sconto.

2184 L'Amministrazione.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione ha pronunziata la seguente deliberazione in data 19 aprile 1872.

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulle uniformi requisitorie del Pubblico Ministero, ordina che la rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, risultante dai certificati numero centotrentanovemila dugentoquarantanove, per annue lire quaranta, numero centotrentanovemila seicentottantasei, per annue lire quaranta, e numero centotrentacinquemila settecentonovantadue per annue lire centoquarantacinque, in testa alla signora Candal Anna fu Agostino vedova del cavaliere Ferdinando Della Rocca, sia dalla Direzione del Debito Pubblico tramutata nel modo seguente. Per lire quindici annue in un certificato intestato alla minore signora Gemma Gubitosi sotto l'amministrazione del padre Adriano. Per altre lire quindici annue in un titolo intestato al minore Eugenio Gubitosi sotto l'amministrazione del suddetto Adriano suo padre. E delle rimanenti centonovantacinque nei modi di regola ne formi cartelle al portatore da venir consegnate ai signori Giovan Battista, Agostino, Carlo, Giovanna, Carlotta Della Rocca, nonchè Amerigo Gubitosi.

Così deliberato dai signori Domenico Pisacane, giudice funzionante da vicepresidente, barone Antonio Poerio e Francesco Verde giudici, il diciannove aprile milleottocento settantadue.

Firmati: Domenico Pisacane
2263 Giuseppe Caccovale.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si notifica per ogni effetto legale che con decreto del tribunale civile di Torino 20 ora decorso aprile,

Sull'istanza del signor Secondo Toso fu Giacinto, residente a Torino, riconosciuto unico erede del commendatore Francesco Tricerri fu Camillo, in forza di testamento olografo 10 gennaio 1870, depositato al notaio Lorenzo Bonacosta in Torino con atto 14 dicembre 1870,

Si autorizzò lo stesso signor Toso in detta sua qualità a far operare il tramutamento in altrettante cartelle al portatore i 5 certificati in data ventisei gennaio 1869, intestati al commendatore Francesco Tricerri fu Camillo, domiciliato in Torino, cioè:

Il primo della rendita di lire mille, portante il numero 129988; il secondo di simil rendita di lire mille, col numero 129989; il terzo della rendita di lire 100, col numero 129990; il quarto della rendita pure di lire cento, col numero 129991 ed il quinto finalmente di pari rendita di lire cento, col numero 129992 e mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno di operare la detta conversione coll'intermezzo dell'agente di cambio cav. Bartolomeo Toscanelli.

2046 Giolitti proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso delli nobili signori: Conte Alfonso Maria Visconti - Conte Alberto, Alberico Capilliata e Federico fratelli Colleoni - Marchese Francesco Cusani Confalonieri - Ferdinando - Dott. Ansperto - Dª Maria - Dª Anna - Dª Eleonora - Dª Amalia - Dª Laura - Dª Caterina vedova Gherardini - Dª Francesca vedova contessa Colleoni e Dª Luigia maritata contessa Porro, fratelli e sorelle dei marchesi Cusani-Confalonieri fu Carlo, tutti nella loro qualità di eredi del fu conte Pirro Visconti per testamento 23 febbraio 1872 a rogito dott. Staurenghi di Milano;

Sopra tale ricorso dei predetti coeredi interessati, il R. tribunale civile e correzionale in Milano con decreto 20 aprile 1872, n. 424, autorizzò il tramutamento in iscrizioni al portatore, consolidato 5 p. 0[0, delli sottodistinti certificati del Debito Pubblico Italiano, intestati al detto conte Pirro Visconti fu Galeazzo, autorizzando pure la Direzione Generale del Debito Pubblico alle pratiche corrispondenti, ed a rilasciare poscia li nuovi titoli al comune mandatario, e coerede interessato, antedetto signor conte Alfonso Maria Visconti fu conte Giulio, domiciliato in Milano, via Giardino, n. 43.

Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6951, annua rendita di L.	240
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6952, annua rendita di L.	65
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6953, annua rendita di L.	45
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6954. annua rendita di L.	775
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6955, annua rendita di L.	225
Certificato in data Milano 3 giugno 1862, n. 6956, annua rendita di L.	10
In tutto ammontano ad italiane L.	1390

Per estratto conforme
2028 Avv. Leopoldo Buccellati.

2049 DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Emessa dalla 4ª sezione del tribunale civile di Napoli nel dì 8 aprile 1872.

Il tribunale deliberando ecc. ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di annullare il certificato di rendita 5 0[0 di annue lire 485 a favore della defunta signora Vela Irene fu Giovanni Battista al N. 40532 del certificato del 30 settembre 1862 Direzione; ed intestarne a favore di Concetta Vela, fu Giovanni Battista, nubile, lire 160, a favore di Raffaele Vela fu Giovanni Battista lire 165, e a favore di Giorgio, Giovanni ed Irene Tarallo fu Domenico lire 160: tutti eredi della defunta signora Irene Vela.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con ordinanza del già tribunale civile di Roma, secondo turno del giorno 6 maggio 1870, resa esecutoria il primo maggio 1872, venne autorizzata la Direzione generale del Debito Pubblico a trasferire l'annua rendita di romani scudi 25, col num 29492 del certificato, e num. 14790 del registro, intestata al defunto Leonardo Fasci a favore di Giovanni e Baldassarre Fasci di lui figli ed eredi.

Roma, 3 maggio 1872.

2073 Vincenzo Antonelli, proc.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI ROMA.

A termini dell'art. 664 del Codice di procedura civile si fa noto che S. E. il signor principe D. Camillo Massimo domiciliato in Roma nel suo palazzo via de' Massimi, n. 18, rappresentato dal sottoscritto procuratore, ha promosso istanza all'ecc.mo presidente del tribunale suddetto per ottenere la nomina di un perito onde procedere alla stima giudiziale della casa n. 21, ed ultimo piano della casa n. 24 poste in Arsoli nella piazza Valeria, pignorata con verbale cursorile del 10 ottobre 1870 a carico di Pietro Tarquini dei signori Gio. Battista Alessandri, Filippo e Carlo Alessandri figli ed eredi del fu Domenico, a carico della signora Cecilia vedova del detto Domenico, madre tutrice e curatrice di Alessandro Alessandri, non che a carico del signor Giuseppe Sciarra come curatore del demente Vitaliano Alessandri, tutti domiciliati in Arsoli come al suddetto verbale in atti prodotto, e che venga eziandio fissato il giorno in cui il perito dovrà presentare la relazione e prestare il giuramento a forma di legge.

2272 Raffaele Buglioni, proc.

NOTA.
(2ª *pubblicazione*)

Li signori ingegnere Carlo, Andrea, Luigi, Giuseppina assistita dal marito suo Vincenzo Pescarmona, Vittoria e Gabriella fratelli e sorelle Arolla delli furono Giuseppe e Cristina Feretto, tutti da Costigliole d'Asti, ricorsero al R. tribunale civile d'Asti onde ottenere lo svincolo del certificato di rendita del Debito Pubblico italiano n° 117,667, creazione 10 luglio 1861, dalla annotazione sullo stesso certificato esistente in favore della prefata Cristina Feretto per garanzia della sua dote ed aumento obnuziale a lei costituiti per atto 11 ottobre 1821 rogato dal notaio Paroldo. Concepita tale annotazione nei termini seguenti:

" La presente rendita, proveniente dall'impiego di lire 3850, ammontare di parte di prezzo degli stabili venduti dal titolare al geometra Pietro Gallino, è sottoposta ad ipoteca a favore di Cristina Feretto fu Andrea, moglie del titolare, in guarentigia della sua dote e ragioni dotali di cui nell'atto nuziale 11 ottobre 1821 rogato Paroldo; ed il tutto in conformità del tribunale civile d'Asti 9 ottobre 1865, come risulta dall'istrumento di quitanza 17 ottobre 1867 rogato Risso notaio in Costigliole d'Asti, e dalla dichiarazione d'ipoteca n° 7562 del 26 novembre stesso anno. „

Ed il tribunale medesimo, con sua providenza delli 4 aprile corrente anno, emanava il seguente decreto:

IL TRIBUNALE CIVILE D'ASTI
(Sezione seconda)

Udita in camera di consiglio la relazione dell'avanti sporto ricorso e degli annessi atti,

Autorizza li ricorrenti, nella loro qualità di eredi universali delli furono loro genitori Giuseppe Arola e Cristina Feretto a far seguire lo svincolo del certificato di rendita di lire 375, n° 117,667 del Debito Pubblico italiano, e tale rendita convertire in altrettanti certificati corrispondenti di rendita al portatore.

Asti, 29 aprile 1872.

2026 Avv. Maggiora sost. Aubert.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in quinta sezione, ha emesso la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato signor Niutta Errico, dispone che la Direzione del Debito Pubblico della complessiva rendita annua di lire milletrenta, risultante da quattro certificati d'iscrizione, cioè uno segnato col numero 12564 d'annue lire quattrocento, l'altro col numero 72447 d'annue lire dugento, il terzo col numero 73920 d'annue lire dugento, ed il quarto col numero 99271 d'annue lire dugentotrenta, tutti intestati a favore di Menna Pasquale fu Domenico, con un nuovo certificato, intesti le suddette lire milletrenta a favore di Cristina Collice fu Michele vedova di Pasquale Menna, domiciliata in Cosenza.

Così deliberato il dì otto aprile mille ottocento settantadue.

Giovanni de Monte vicepresidente — Cav. Francesco Errico Giordano ed Errico Niutta giudici.

Per copia conforme
Napoli . . . aprile 1872.

1798 Domenico Novi Chavarria.

2096 AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Dietro istanza della signora Tagliata Sebastiana di Carmelo vedova di Pajno Tommaso da Siracusa, il tribunale civile di Siracusa con decreto 27 aprile 1872 munito della marca di registrazione, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia ad operare il tramutamento della rendita in lire 765 annue, derivante dai due certificati di rendita del 12 luglio 1866, n. 36448, e 20 marzo 1867, di n. 38630, intestati al minore Pajno Giulio Cesare fu Tommaso da Siracusa, morto *ab intestato* li 25 settembre 1867, a favore dell'istante di lei madre ed unica successibile signora Sebastiana Tagliata di Carmelo da Siracusa.

Siracusa, 29 aprile 1872.

Baldassare Rosano, procuratore dell'istante.

DELIBERAZIONE. 2085
(2ª *pubblicazione*)

Per deliberazione resa dal tribunale civile di Salerno nel dì 22 aprile 1872 è stato ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che il certificato di rendita di lire 10, num. 95025, pos. 31663, Napoli 25 giugno 1864, intestato agli aventi dritto all'eredità di Rispoli Francesco a nome Rispoli Francesco fu Gesualdo, e Rispoli Caterina, Giuditta, Lucia e Diletta di detto Francesco Saverio, domiciliati in Cava, e l'altro certificato della rendita di lire 5, n. 95020, pos. 31663, Napoli 25 giugno 1864, intestato a Rispoli Francesco Saverio fu Gesualdo ambidue siano tramutati in tre cartelle al portatore di lire 5 di rendita, da rilasciarsi ciascuna a Diletta, Caterina e Giuditta Rispoli fu Francesco nella qualità di uniche e sole eredi de' defunti Francesco Saverio Rispoli fu Gesualdo Francesco Rispoli, e Lucia Rispoli del fu Francesco.

Carlo Alì, proc.

BANCA AGRICOLA ITALIANA

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca Agricola Italiana è convocata per il giorno 7 (sette) del mese di giugno prossimo, a ore 12 meridiane, nelle sale della Banca medesima, in Firenze, via dei Fossi, num. 16, primo piano, secondo le norme contenute nel titolo V dello statuto sociale.

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio di amministrazione sulla situazione degli affari;
2° Discussione ed approvazione del bilancio a tutto il 1871;
3° Determinazione del dividendo;
4° Nomina di dieci consiglieri di amministrazione che sortono d'ufficio per ragione di anzianità di nomina.

Firenze, li 14 maggio 1872.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
IPPOLITO GAMBA.

Avvertenze. — I consiglieri che sortono d'ufficio sono i signori: conte Antonio Beretta, conte Ippolito Gamba, comm. Leopoldo Giaconi, principe Giuseppe Giovannelli, cav. Giuseppe Griffoli, avv. Mario Orsini, Adriano Righi, Enrico Scialleró, marchese Vincenzo Trigona e conte Pietro Manfrin dimissionario.

Non possono intervenire all'assemblea che gli azionisti possessori di almeno 20 azioni (art. 44 dello statuto).

Per intervenire all'assemblea occorre depositare alla Cassa della Società le ricevute delle azioni o i certificati provvisori almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione (art. 45).

Nessuno può farsi rappresentare all'assemblea che da un altro azionista il quale abbia diritto di intervenirvi (art. 46). 2307

(3ª *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

L'adunanza generale degli azionisti che per gli articoli 50, 51 e 52 degli statuti della Banca Nazionale, e per l'art. [3 dei Regi decreti 29 giugno 1865, n. 2376, e 20 gennaio 1867, n. 3532, deve esser tenuta annualmente presso la sede di Napoli, avrà luogo il giorno 29 del prossimo venturo maggio, ad un'ora pomeridiana, nei locali della Banca, Palazzo Maddaloni.

Scopo di tale adunanza è la rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza di quella sede.

Firenze, 29 aprile 1872. 2006

2256 AVVISO.

Angelo Rubini e C., calzolajo fornitore di S. M. il Re, via Calzajoli, n. 17, Firenze, che dal 1° maggio si è trasferito in Roma, via del Corso, 223, ha eletto il suo domicilio in Firenze per ogni rapporto presso il signor Gioacchino Rizzoli, negoziante, piazza San Martino, 2, accanto alla casa di Dante.

PROVINCIA DI NOVARA

AVVISO D'ASTA
Per l'appalto della Ricevitoria Provinciale.

Il prefetto, presidente della Deputazione provinciale, in eseguimento della deliberazione presa dal Consiglio provinciale in adunanza del 23 novembre 1871, stata approvata dal Ministero delle Finanze in un coi capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale in seduta del 19 u. s. gennaio, come da dispaccio del 1° marzo p. p., n. 5457/833, 13847/2268 dell'ufficio II della Direzione Generale delle imposte dirette e del catasto, per l'attuazione della legge del 20 aprile 1871, numero 192 (Serie 2ª), in quanto riflette la gestione della ricevitoria di questa provincia durante il prossimo quinquennio 1873-1877,

Notifica:

Nel giorno di martedì 25 giugno prossimo, alle ore 12 meridiane, in Novara, e nell'Ufficio della Deputazione provinciale, davanti al prefetto presidente della Deputazione provinciale, coll'assistenza di un delegato dell'Amministrazione provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario della Deputazione provinciale si procederà per mezzo di asta pubblica all'appalto della ricevitoria di questa provincia per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877.

Gli obblighi ed i diritti del ricevitore provinciale sono determinati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192; dal regolamento approvato con Regio decreto del 1° ottobre 1871, n. 462; dal R. decreto del 7 ottobre stesso anno, n. 479; dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463, e da quelli speciali stabiliti dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero, che in calce al presente avviso si riportano.

L'aggio sul quale verrà aperta l'asta è stabilito nella misura di centesimi 75 per ogni cento lire di versamenti. Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Per essere ammessi a far partito all'asta gli aspiranti dovranno giustificare di aver depositato nella Tesoreria governativa della provincia, a garanzia della loro offerta, la somma di lire 172,500, corrispondente al 2 per 0/0 delle annuali riscossioni, calcolate approssimativamente di lire 8,625,000, in danaro o in titoli di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia al prezzo desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in data del 30 p. p. aprile, n. 120, che è di lire 73 475 per ogni lire cinque di rendita.

I titoli di rendita, se al portatore, dovranno essere corredati dalle cedole degli interessi semestrali non ancora scaduti; se nominativi, dovranno essere attergati di cessione in bianco con la firma del titolare autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura della stessa persona, e quando si faccia l'offerta per persona da dichiararsi, deve questa essere indicata nell'atto stesso dell'aggiudicazione ed essere accettata nel termine di 24 ore dal dichiarato.

Il dichiarante che fece l'offerta ne è però garante in proprio sia che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni od incompatibilità previste dalla succitata legge.

Il deposito di garanzia sarà fatto restituire ai concorrenti all'asta appena seguita l'aggiudicazione, e si tratterrà soltanto quello dell'aggiudicatario, per gli effetti previsti dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 1° ottobre 1871, n. 463 (Serie 2ª).

Nel termine di trenta giorni a partire da quello in cui sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione all'assuntore della ricevitoria, dovrà egli prestare la cauzione definitiva di lire 1,286,700 in rendita sul Debito Pubblico od in beni stabili, il cui valore sarà calcolato a mente dell'articolo 17 della legge, e 19 del regolamento succitati.

Tutte le altre condizioni non riportate in questo avviso sono stabilite dalla legge, dal regolamento, dai capitoli normali e speciali sovraccennati, che sono visibili nella segreteria della Deputazione provinciale, dove sono depositati.

Le spese tutte dell'asta, del contratto ed accessorie, tenuto conto delle esenzioni concesse dall'articolo 99 della legge, per la tassa di registrazione, non che quelle della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Novara, addì 3 maggio 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
SORISIO.

Sunto delle essenziali prescrizioni del capitolato speciale pel servizio della ricevitoria della suddetta provincia.

Il ricevitore dovrà adempiere anche le funzioni di cassiere provinciale; tenere l'ufficio nel concentrico di Novara; osservare l'orario che verrà fissato dalla Deputazione provinciale; riportare dalla Deputazione provinciale l'approvazione della nomina degli impiegati, commessi ed inservienti che vorrà assumere; tenere due casse, l'una *corrente* e l'altra *di riserva*.

Per la *contabilità provinciale* dovrà tenere i registri prescritti dal capitolato; presentare lo stato decadario delle riscossioni e dei pagamenti; rispondere dello *scosso* e *non scosso* alle stabilite scadenze, salvo rimborso delle partite giustificate inesigibili.

Non avrà alcun aggio per la riscossione dei fondi di cassa, del prodotto dei mutui attivi, dell'incasso dei mutui passivi, delle quote di concorso dei corpi morali e dei privati nelle spese provinciali.

Dovrà fare gratuitamente le operazioni dell'impiego dei fondi giacenti nella Cassa di riserva, e tutte le spese d'ufficio, eccettuati gli stampati pel servizio interno della Cassa provinciale che gli saranno somministrati dalla provincia. 2311

DECRETO DI ADOZIONE.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Si fa luogo alla adozione.

Ordina che copia autentica di questo decreto sia pubblicato ed affisso alla porta di abitazione dei conjugi Giovanni Faenza e Lorenza Giorgi e dell'adottato Tamasso Tiberio Projetti, domiciliati in Roma, via di Madama Lucrezia, numero 12, e sia inoltre inserita nel giornale officiale del Regno e pubblicata alla porta esterna della Corte. Così fatto e deliberato in Roma nella camera di consiglio della Corte di appello, prima sezione civile, 24 aprile 1872, firmati dai signori Pantanetti cav. avv. Francesco consigliere anziano ff. di presidente, Giuseppe Desantis, Giacomo Bruni, Lanzi avv. Antonio, Samarelli avv. Mario, consiglieri.

Il consigliere anziano, Pantanetti — Gallina, cancelliere.

Affissa li sei maggio 1872 a forma di legge.

2258 Agatone Apolloni, usciere.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Per ogni effetto che di diritto e specialmente a termini dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859, per l'esercizio della professione di procuratore, da parte dei signori avv. Giov. Battista Revello fu Andrea, Giulio e Giovanni fratelli Degrossi fu Giuseppe, domiciliati in Genova, e Rosa Basso di Giuseppe vedova di Giov. Battista De Benedetti, domiciliata nel comune di San Fruttuoso, si fa noto che il 10 gennaio 1871 è mancato ai vivi nel comune di S. Fruttuoso il signor Nicolò Bartolomeo Mazenta fu Gio. Antonio, procuratore esercente nanti la Corte e tribunale di Genova.

Genova, 18 aprile 1872.

2040 G. Degrossi, proc.

CESSAZIONE di RAPPRESENTANZA
e Cessione di diritti industriali.

Con pubblico istromento in data 16 aprile 1872, rogato Cassinis regio notaio a Torino, registrato li 17 stesso, n. 2533, cessò la rappresentanza in Italia del signor *Federico Hoffmann* di Berlino per l'esercizio della sua privativa industriale di *fornaci ad azione continua* dietro definitiva e volontaria rinuncia del signor ing. cav. *Carlo Reuleaux*.

Con altro pubblico instromento della stessa data e rogito, registrato pure li 17 detto, n. 2532, il sottoscritto subentrò nel possesso di ogni diritto e corrispettivo dovuto ai signori *Hoffmann e Reuleaux* in forza dei contratti stati stipulati da esso signor *Reuleaux* nella passata sua qualità di agente del signor *Hoffmann* in Italia.

Quanto sopra si deduce a pubblica notizia per ogni effetto che di ragione ed a termine di legge.

Torino, 6 maggio 1872.

2300 P. E. Bellini.

2239 NOTIFICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 17 aprile 1872 ha dichiarato erede il signor *Modesto Forni fu Francesco* della *metà* sostanza abbandonata dalla di lui figlia Forni Adelaide, comunemente chiamata *Adele*, mancata ai vivi in Busto Arsizio nel 30 dicembre 1871 ed eredi in parti eguali dell'altra *metà*, i signori Romualdo, Giuseppa maritata Prina, Teresa ed Antonia fratello e sorelle Banfi fu Angelo. Ha poi inoltre col decreto stesso autorizzata la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione e tramutamento dei tre certificati 27 febbraio 1863 n. 26,313 della rendita di lire 250, 28 febbraio 1863 n. 26,312, della rendita di lire 150, e 9 luglio 1869 n. 58,999, della rendita di lire 200, tutti intestati all'eredità del fu Gaspare Brughera *quondam* Giovanni, a favore dei sunnominati Modesto Forni per una metà, e fratello e sorelle Banfi per l'altra metà divisibile fra i medesimi in parti eguali, mediante emissione e rilascio dei seguenti cinque titoli:

a) Certificato intestato a Modesto Forni fu Francesco, dell'annua rendita di lire 300;

b) Certificato intestato a Banfi Giuseppa fu Angelo maritata con Eugenio Prina, dell'annua rendita di lire 75;

c) Certificato intestato a Banfi Teresa fu Angelo, nubile, dell'annua rendita di lire 75;

d) Certificato intestato a Banfi Antonia fu Angelo, minorenne, tutelata dall'avv. Giovanni Batta De-Welz, dell'annua rendita di lire 75;

e) Certificato intestato a Banfi Romualdo fu Angelo, minore, tutelato dal suddetto avv. G. B. De-Welz, dell'annua rendita di lire 75.

Ha infine autorizzato il prenominato avv. G. B. De-Welz a ritirare i nuovi titoli qual procuratore dei coeredi maggiorenni e tutori dei coeredi minorenni.

Tanto si pubblica a sensi dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Milano, 10 maggio 1872.

Il Procuratore
Avv. Giovanni Batta De-Welz.

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

L'Opera Pia Gambarano per la parrocchia di Cursolo e Farmento e per essa il R. D. Giuseppe Negri promotore domiciliato per elezione in Piazza Agonale, n. 13, presso il procuratore Tito Mancinelli da cui viene rappresentato, ha fatto in data di oggi 17 maggio istanza presso il signor presidente del tribunale civile di Roma perchè si nomini un perito per procedere alla stima del seguente fondo:

Utile dominio di un latifondo olivato, vignato, pascolivo e seminativo posto nel territorio di Tivoli in contrada li Reali sotto la particolare denominazione di Valeria, confinante la strada dei Reali, Fabbri Francesco fu Andrea, fabbrica della chiesa cattedrale di Tivoli, Braschi duca Romualdo, Fraschetti Giuseppe fu Vincenzo, Sterlik Settimio fu Girolamo, del quale ha promosso la subastazione a danno di Carminati Cesare di cui è amministratore monsignor don Cesare Prosperi Buzzi.

2316 Tito Mancinelli, proc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LECCE

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedì 27 maggio 1872, in una sala della R. prefettura di Lecce, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio suddetto.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenze. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero progressivo	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2352	2613	Mottola	Clero di Mottola	Masseria detta Pantoro, semenzabile, macchiosa ed erbosa con casa rurale, in catasto articolo 117, numero 81, sezione L, rendita lire 4294 54, fittata a Laesa Vitantonio e D'Alesio Domenico, per lire 8287 50	393 19 69	458 0 5[8	144209 90	14420 99	8000	500	3408

2289 Lecce, 6 maggio 1872. *L'Intendente:* BLANCO.

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tipografia Eredi Botta